

DISCIPLINARE
PER L'ATTUAZIONE DEI PROTOCOLLI LOCALIZZATIVI
(Piano Regionale dello Sviluppo economico 2007-2010 - Asse 3)

ART. 1
(Finalità e ambito di applicazione)

1. I **protocolli localizzativi** (d'ora innanzi PL) costituiscono uno strumento finalizzato a favorire la crescita e la qualificazione del tessuto produttivo regionale mediante il sostegno a investimenti industriali di particolare rilevanza strategica, di dimensione significativa e in grado di produrre occupazione aggiuntiva.
2. I PL si attuano mediante una procedura di natura negoziale (art.6 del d.lgs. 123/98 e art. 5 quater L.R. 35/2000 come modificata dalla L.R. 22/2008) nell'ambito di iniziative della Regione Toscana di sviluppo territoriale o settoriale nonché di *marketing* territoriale e realizzate con il concorso di imprese singole o di gruppi di imprese. Ai PL possono aderire, gli Enti Locali e gli altri enti pubblici interessati.
3. Per **investimenti industriali** si intendono investimenti realizzati da imprese industriali, ossia da aziende che operano in attività del settore industria e dei servizi, di cui alle sezioni C, D ed E¹ della classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, fatte salve le restrizioni previste dalla disciplina comunitaria in materia di settori sensibili.
4. Per **rilevanza strategica** si intende la capacità degli investimenti in questione di contribuire alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo definiti dal PRS e dal PRSE e ulteriormente precisati con gli indirizzi della Giunta di cui al successivo articolo 6.
5. Per **dimensione significativa** si intende investimenti di norma non inferiori a 5 Milioni di uro e non superiori a 25 Milioni di euro. Deroghe a tali livelli dimensionali sono deliberati dalla Giunta Regionale, in considerazione della particolare rilevanza strategica delle proposte avanzate.
6. Per **occupazione aggiuntiva** si intende la differenza tra il numero di addetti occupati successivamente e il numero di addetti occupati precedentemente alla realizzazione dell'investimento. Gli addetti si calcolano in unità di lavoro-anno (ULA), dove un'unità è pari all'impiego continuativo di un addetto a tempo pieno che presta la sua opera nell'arco dell'intero anno. L'impiego di lavoratori a tempo parziale o stagionali viene conteggiato in frazioni di ULA.
7. Per **Patto per lo sviluppo**, si intende la verifica preliminare di compatibilità con la pianificazione territoriale, finalizzata alla individuazione di possibili soluzioni, propedeutica al passaggio alla fase negoziale dell'istruttoria.
8. I PL cofinanziano anche **interventi complessi** che prevedono la compresenza di investimenti industriali e di investimenti, pubblici o privati, per la realizzazione o per l'ammodernamento del sistema infrastrutturale funzionale all'investimento industriale in questione.
9. Per **contratto di programma** si intende il provvedimento sottoscritto tra i beneficiari e la Regione con il quale di concedono le agevolazioni
10. In ogni caso è preliminarmente accertata la piena coerenza degli interventi che si intendono realizzare mediante l'attivazione dePL con le indicazioni della pianificazione territoriale regionale e locale. Tale condizione è requisito indispensabile per la sottoscrizione dei PL.

¹ Vedi allegato 1 del DM 24.01.08 "Contratti di Programma"

ART. 2 (Beneficiari)

1. I soggetti beneficiari possono essere²:
 - a) grandi imprese;
 - b) PMI;
 - c) imprese in forma aggregata così strutturate:
 - raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, anche finalizzato alla costituzione di nuove imprese nella forma di società di capitali o strutture consortili, dal quale emerga anche lo specifico accordo in ordine agli elementi essenziali del progetto da realizzare;
 - consorzio o società consortile ai sensi delle disposizioni degli artt. 2602 e seguenti del Codice Civile, di durata non inferiore ad anni cinque;
 - d) limitatamente a infrastrutture, Comuni, Province, Enti pubblici (ivi compresi gli enti riqualificati in senso pubblicistico dalla giurisprudenza e gli enti equiparati alla P.A. sul piano funzionale); università e istituti di ricerca pubblici, singoli e associati, anche in forma consortile; società miste pubblico/private a maggioranza pubblica nei casi consentiti dalla normativa vigente; fondazioni a totale composizione pubblica.

ART. 3 (Tipologie di investimento e spese ammissibili)

1. I PL costituiscono una procedura negoziale mediante la quale le imprese possono accedere alle agevolazioni regionali previste dai programmi di settore nonché dai programmi comunitari per la realizzazione dei seguenti programmi di investimenti:
 - a) ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione del processo, come previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C del 30.12.2006);
 - b) ricerca e sviluppo, come previsti dal Regolamento n.364/2004 della Commissione europea del 25.2.2004 recante modifica del regolamento (CE) n.70/2001³;
 - c) aiuti di stato a favore dell'ambiente secondo la disciplina comunitaria in materia (2008/C 82/01);
 - d) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, se destinati alla creazione di un nuovo investimento o all'ampliamento di uno stabilimento esistente, come previsti dal regolamento (CE) n.70/2001 della Commissione;⁴
 - e) investimenti in attivi materiali e immateriali, se destinati alla creazione di un nuovo stabilimento o all'ampliamento di uno stabilimento esistente, limitatamente alle aree ex 87.3.C⁵
2. Gli investimenti contenuti nei PL possono essere finanziati anche con strumenti di ingegneria finanziaria, attivati dalla Regione o cui la Regione partecipa, e integrati con interventi di *private equity*. Allo scopo la Regione effettua, nella fase istruttoria, verifiche di

² Al fine di una corretta interpretazione delle norme e delle prescrizioni comprese nel presente disciplinare, si specifica che la dimensione aziendale cui si fa riferimento è quella indicata dal Decreto MAP del 18/4/2005, pubblicato su G.U. n. 238 del 12/10/2005 concernente l'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di PMI, così come individuati nella raccomandazione della Commissione (n. 2003/361/Ce del 16 maggio 2003, GUCE n. L 124 del 20 maggio 2003)

³ Occorrerà procedere alla modifica del testo una volta entrato approvato il progetto di regolamento generale di esenzione per categoria, che comprende la componente "ricerca" in esenzione

⁴ Vedi precedente nota 3;

⁵ Operante solo dopo l'approvazione del progetto di regolamento generale di esenzione per categoria, art.11.

fattibilità delle proposte anche in rapporto con il sistema del credito regionale, nel quadro del Protocollo di intesa approvato con delibera G.R. n. 155 del 07/03/06.

3. Gli interventi di cui al comma 1, lettera d) del presente articolo sono limitati alle PMI.

ART. 4 (Misura delle agevolazioni)

1. Alle agevolazioni, concesse nella forma del contributo in conto capitale o di prestito agevolato, si applicano i tassi di cofinanziamento previsti dalla normativa vigente, di cui al precedente art.3.

ART. 5 (Cumulo)

1. Le agevolazioni concesse in relazione al programma di investimento non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo *de minimis*, secondo quanto previsto dal regolamento 1998/2006.

ART.6 (Indirizzi della Giunta Regionale)

1. Al fine di attivare la procedura di cui al presente Disciplinare, la Giunta Regionale approva un atto di indirizzo il quale contiene:
 - a) gli obiettivi di dettaglio e intermedi che si intendono realizzare con la sottoscrizione dei PL;
 - b) la definizione dei soggetti beneficiari;
 - c) la individuazione dei settori o campi prioritari di intervento;
 - d) la individuazione degli ambiti territoriali in cui concentrare gli interventi, anche in relazione alla rilevanza strategica regionale dei piani di sviluppo approvati a livello locale;
 - e) le risorse disponibili riferite alle misure/linee di intervento;
 - f) i tempi istruttori;
 - g) ogni ulteriore indirizzo o indicazione utile per la definizione degli accordi con le parti private e pubbliche coinvolte.
2. Gli indirizzi possono fare riferimento anche ad atti di programmazione negoziale o protocolli di intesa sottoscritti dalla Giunta che definiscono interventi di particolare rilevanza strategica per lo sviluppo regionale.

ART. 7 (Procedura di selezione dei contraenti. A) *Approvazione dell'Avviso*)

1. I PL vengono attivati a seguito della emanazione da parte dell'Ufficio responsabile del procedimento di un Avviso pubblico per la manifestazione di interesse nel quale sono determinati - sulla base di quanto disposto dal presente disciplinare e dagli indirizzi di cui al precedente art. 6 - le misure/linee di intervento di riferimento per i finanziamenti, i criteri di selezione dei contraenti, le spese ammissibili, le forme e le modalità degli interventi, la durata del procedimento di selezione delle manifestazioni di interesse, la documentazione necessaria per l'attività istruttoria.
2. I richiedenti presentano, entro i termini previsti dall'avviso pubblico, apposita domanda che costituisce manifestazione di interesse.

3. Le manifestazioni di interesse vengono avanzate utilizzando l'apposito schema allegato all'avviso pubblico di cui al precedente comma 1.
4. Tutta la documentazione di cui al precedente comma 3) deve essere fornita su supporto informatico.

ART. 8

(Procedure di selezione dei contraenti. B) *Fase istruttoria preliminare*)

1. La manifestazione di interesse, completa della documentazione, è sottoposta ad istruttoria di ammissibilità finalizzata alla selezione dei contraenti sulla base della verifica dei requisiti e delle condizioni richiesti.
2. Le manifestazioni considerate ammissibili sono sottoposte a valutazione di validità e fattibilità del programma di interventi sulla base dei seguenti profili:
 - affidabilità del soggetto proponente;
 - fattibilità amministrativa, tecnica, economica e finanziaria del programma;
 - compatibilità con le indicazioni della pianificazione territoriale regionale e locale
 - compatibilità ambientale e risparmio energetico
 - compatibilità con le principali direttive di sviluppo della programmazione settoriale regionale;
 - rilevanza strategica e rispondenza agli indirizzi della Giunta Regionale di cui al precedente all'articolo 6;
3. La Regione si riserva la possibilità, in questa fase, di avvalersi dell'apporto di esperti esterni.
4. La fase istruttoria preliminare può concludersi con provvedimento a cura dell'Ufficio titolare del procedimento con tre esiti:
 - a) rigetto della domanda
 - b) idoneità condizionata della domanda
 - c) idoneità della domanda
5. Nel caso in cui la non idoneità o l'idoneità condizionata della domanda siano dovute a incompatibilità con le indicazioni della pianificazione territoriale regionale o locale, l'istruttoria viene sospesa e la decisione sull'ammissibilità delle proposte alla fase negoziale viene assunta dai competenti Uffici regionali, secondo le indicazioni e le procedure della L.R. 1/2005 e dei provvedimenti ad essa collegati, al fine di procedere alla definizione di un **Patto per lo sviluppo** che determini tutti gli aspetti di compatibilità con la pianificazione territoriale, propedeutici al passaggio alla fase negoziale dell'istruttoria.
6. Laddove ne ricorrano le condizioni, gli adempimenti relativi/conseguenti al Patto per la localizzazione possono confluire – se del caso - nella fase negoziale del procedimento istruttorio.

Art. 9

(Procedure di selezione dei contraenti. C) *Fase negoziale*)

1. Le proposte che sono state considerate idonee o idonee condizionatamente - escluso quanto disposto nel precedente comma articolo 8, comma 5 - accedono alla fase negoziale dell'istruttoria, nel corso della quale vengono individuati, se del caso:
 - variazioni e integrazioni al programma di investimenti presentato;
 - l'insieme delle prescrizioni e degli obblighi a carico del beneficiario;
 - il quadro degli impegni del sistema pubblico (comprendenti anche gli aspetti autorizzativi, i servizi, la semplificazione degli *iter* burocratici ecc. a carico della Regione e degli altri Enti interessati) funzionali alla migliore realizzazione dell'investimento in esame;

- il concorso al programma di investimento del sistema del credito regionale;
 - vengono definiti nel dettaglio i sistemi di monitoraggio e controllo che verranno utilizzati e gli obblighi, in merito, dei diversi soggetti coinvolti.
2. La fase negoziale dell'istruttoria si sviluppa anche tramite un confronto con i proponenti, durante la quale è assicurato – se del caso - il coinvolgimento delle Amministrazioni interessate e il sistema del credito regionale.
 3. Per quanto di sua competenza la Regione è impegnata, durante la fase negoziale dell'istruttoria, a comunicare in modo completo ed esauriente l'insieme delle prescrizioni e degli adempimenti a carico dei proponenti. La Regione è impegnata a promuovere presso gli altri Enti pubblici interessati l'assunzione di un'analogia linea di condotta.
 4. L'esito della fase negoziale che può essere negativo o positivo, è deliberato dalla Giunta Regionale sulla base dell'istruttoria tecnica predisposta dall'Ufficio responsabile del procedimento.
 5. In caso di esito positivo, le intese raggiunte tra tutti i soggetti partecipanti confluiscono nella proposta di PL, nella quale vengono fissati tutti gli obblighi assunti dai contraenti in merito alla realizzazione degli investimenti in questione.
 6. La proposta di PL è siglata dai soggetti che hanno partecipato alla sua formazione.

Art. 10

(Semplificazione e trasparenza dei procedimenti amministrativi)

1. La fase istruttoria si svolge mediante una Conferenza di Localizzazione sotto forma di conferenza di servizio interna ex art.13 della L.R. 74/1998 cui partecipano tutti gli Uffici regionali interessati.
2. Per il coinvolgimento delle Amministrazioni interessate possono essere indette specifiche riunioni di coordinamento o, se del caso, conferenze dei servizi.
3. Ogni determinazione assunta durante l'istruttoria, sia nella fase preliminare, sia in quella negoziale, è comunicata da parte del responsabile del procedimento al soggetto proponente e alle Amministrazioni interessate, nel rispetto dei principi della L.241/1990 e successive modificazioni.
- 4.

ART 11

(Sottoscrizione dei protocolli localizzativi)

1. I PL sono approvati con atto della Giunta Regionale, previo parere del CTP, e sottoscritti dal Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, e dai rappresentanti legali dei soggetti che hanno siglato le bozze di cui al precedente articolo 8.

ART 12

(Concessione delle agevolazioni. Contratto di programma)

1. L'approvazione definitiva delle agevolazioni , previsti nei PL, è condizionata alla presentazione da parte del beneficiario di formale domanda di finanziamento, integrata con la documentazione dovuta ai sensi della normativa vigente ed eventualmente non presentata in sede di manifestazione di interesse e all'esito istruttorio positivo da parte delle strutture competenti.
2. In caso di esito negativo, in carico all'Amministrazione regionale non è attribuito nessun obbligo.

3. La concessione delle agevolazioni avviene mediante sottoscrizione di contratto di programma, che contiene:
 - a) gli elementi definiti nella fase negoziale;
 - b) l'entità e le condizioni del finanziamento
 - c) gli obblighi assunti dai contraenti in merito alla realizzazione degli investimenti
 - d) i sistemi di monitoraggio e controllo che verranno utilizzati

ART. 13 (Finanziamenti)

1. I PL sono finanziati, oltre che dalle risorse del Fondo di cui all'art.21 della L.R. 21.12.2007, n.67 (Legge finanziaria regionale 2008), anche dalle linee di intervento previste dai programmi regionali a sostegno delle imprese e per la realizzazione di infrastrutture individuati dalla Giunta Regionale con il provvedimento di cui all'art.6.

ART .14 (Verifiche e controlli)

1. Nei casi in cui sia previsto il concorso di una pluralità di soggetti per il raggiungimento degli obiettivi del PL, la Regione può istituire un Comitato di Vigilanza composto dai rappresentanti dei soggetti sottoscrittori del PL medesimo;
2. In ogni caso la Regione può disporre in ogni momento controlli e verifiche, anche in corso d'opera, sull'attuazione degli interventi previsti;
3. L'esecuzione del PL una volta che gli interventi risultino pervenuti ad un avanzato stato di realizzazione, viene sottoposto a verifica da parte della Regione che provvede agli opportuni accertamenti.

ART 15 (Rapporto sui Protocolli localizzativi)

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta Regionale approva un Rapporto sui PL contenente l'esame dell'impatto strategico degli investimenti realizzati e delle criticità emerse, da trasmettere al Consiglio regionale.